NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 12

Applicazione transitoria del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, reso in conformita' ai rispettivi regolamenti parlamentari, si provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:

a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146 del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di diniego dell'attestato di libera circolazione;

b) le disposizioni del capo IV del pre detto titolo II si applicano all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamento CEE.

Versione in vigore dal 25 aprile 1998, non più in vigore dal 11 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla circolazione dei beni culturali
Estremi	Legge 30 marzo 1998, n. 88
Capo	II — Norme di esecuzione del regolamento cee
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-circolazione-dei-beni-culturali/art-12-applicazione-transitoria-del-regolamento-approvato-con-regio-decreto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it